SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1990.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1987, con il quale venne istituita una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Rovereto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 16, lettera *h)*, della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, recante lo statuto della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che ha approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1987, con il quale, sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto il 30 gennaio 1987 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — e la provincia autonoma di Trento, venne istituita una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Rovereto (Trento), con il compito di provvedere allo svolgimento di corsi di reclutamento, di formazione e di aggiornamento professionale per il personale delle amministrazioni statali, degli enti pubblici istituzionali e territoriali, con particolare riguardo al personale della provincia autonoma di Trento e degli enti dalla stessa istituiti;

Rilevato che i provvedimenti di nomina del direttore di sede e dei componenti il comitato amministrativo-didattico, organo previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1987, non sono stati perfezionati;

Considerato altresì che nella predetta sede non è stato possibile realizzare alcuna iniziativa didattica sia per l'esiguo numero del personale di supporto amministrativo e didattico, sia per la mancanza degli organi in grado di assicurare impulso all'attività didattica della struttura, anche attraverso un raccordo operativo con le amministrazioni locali;

Viste le lettere in data 11 gennaio 1990, n. 41 e 12 febbraio 1990, n. 182, con le quali il presidente della provincia autonoma di Trento ha sollecitato al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione l'adozione dei provvedimenti necessari per svincolare le rispettive amministrazioni degli obblighi precedentemente assunti con il protocollo d'intesa sopra menzionato, dichiarandosi peraltro disponibile ad esaminare nuove proposte di collaborazione sulla base di un nuovo protocollo d'intesa fra gli enti interessati;

Vista la lettera del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 23 febbraio 1990, n. 782/D.G. O/2 con la quale vengono fornite assicurazioni in merito alla riconsegna dei locali a suo tempo concessi in comodato gratuito dall'amministrazione comunale di Rovereto perché fossero destinati a sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il verbale di riconsegna dei locali della sede di Rovereto all'amministrazione provinciale sottoscritto in data 12 marzo 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con il quale sono state delegate all'on. Remo Gaspari le funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

1. Per i motivi indicati in premessa, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1987 è revocato.

2. Il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

3. Un sunto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1990
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 279

90A4040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 aprile 1985, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi ed abrogazione del decreto 14 giugno 1982, recante l'elenco delle associazioni fra i principi attivi e additivi ammessi nelle preparazioni degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi, nonché loro modalità d'impiego.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125/1985, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi, e, in particolare, l'art. 5 e l'allegato;

Visto il decreto 14 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170/1982, recante l'elenco delle associazioni fra i principi attivi e additivi ammessi nelle preparazioni degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi, nonché loro modalità d'impiego, modificato con i decreti sottoelencati:

19 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340/1983;
25 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/1984;

Ritenuto necessario depennare le voci *Carbadox* ed *Olaquindox* dall'elenco allegato al citato decreto 30 aprile 1985, nonché abrogare il soprachiamato decreto 14 giugno 1982, perché i principi attivi in questione risultano inseriti nell'elenco degli additivi ammessi nell'alimentazione degli animali, allegato al decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, come modificato dal decreto 20 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1990, a seguito dell'adozione, da parte delle Comunità europee, delle direttive n. 87/316 e n. 87/317, entrambe dal 16 giugno 1987;

Atteso che è necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare decadute tutte le domande di registrazione di integratori medicati per la chemioprofilassi, contenenti i principi attivi denominati *Carbadox* od *Olaquindox*;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6 sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto 30 aprile 1985, citato nelle premesse, nonché le voci *Carbadox* e *Olaquindox*, riportate dall'allegato al decreto stesso, sono depennati.

2. Il decreto 14 giugno 1982, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 2.

Col presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione, e sono dichiarate decadute tutte le domande di registrazione, degli integratori medicati per la chemioprofilassi, contenenti *Carbadox* od *Olaquindox*.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A4045

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 agosto 1990.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9,625 per cento della durata di otto anni e cinque mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che, in condizioni normali dei mercati finanziari, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 (un miliardo) di dollari USA, al tasso di interesse fisso pari al 9,625 per cento, pagabile in rate annuali posticipate. L'operazione viene effettuata come «tranche» fungibile — ai medesimi termini e condizioni — del prestito obbligazionario in essere dell'importo di dollari USA 1.000.000.000, emesso nel mese di marzo del 1989 giusta decreto n. 570039 datato 16 gennaio 1989 e scadente nel marzo 1999. La prima cedola della presente operazione verrà regolata, pertanto, nel mese di marzo del 1991, a fronte del versamento da parte dei sottoscrittori dei dietimi di interesse dal 1° marzo 1990 alla data di inizio dell'operazione stessa.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di otto anni e cinque mesi, con inizio nel mese di ottobre del 1990 e scadenza entro il 31 marzo 1999.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari 10,000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari, nella misura del 99,85 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a dollari 995.175.000 — oltre all'importo di dollari 56.145.833 per interessi maturati alla data della chiusura dell'operazione, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di ottobre 1990.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 marzo 1999.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato dalla J.P. Morgan Securities Limited (J.P. Morgan) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata dalla J.P. Morgan, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà alla J.P. Morgan, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* dello 0,325 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a dollari USA 75.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, ma non oltre il mese di marzo 1992 e per le finalità indicate in premessa, il Tesoro potrà stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto, con pagamenti a tasso variabile, anche denominati in altra valuta, ad un costo non superiore al LIBOR diminuito di 10 centesimi.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno regolate tramite la Banca d'Italia o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1999, faranno carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1990
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 130

90A4013

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 26, 27 e 28 luglio 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, per la disinfestazione dei locali di detto ufficio;

in data 30 e 31 luglio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali di detto ufficio;

in data 2 agosto 1990: uffici del registro: atti pubblici; atti privati; successioni e atti giudiziari; bollo e demanio; conservatoria dei registri immobiliari di Bologna, per l'adesione allo sciopero del personale in servizio presso i detti uffici;

in data 11 agosto 1990: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia, a causa dell'interruzione di erogazione di energia elettrica;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, della conservatoria dei registri immobiliari e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 26, 27 E 28 LUGLIO 1990

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

IN DATA 30 E 31 LUGLIO 1990

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

IN DATA 2 AGOSTO 1990

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio del registro atti privati di Bologna;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna;

conservatoria dei registri immobiliari di Bologna.

IN DATA 11 AGOSTO 1990

Regione Lazio:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4061

DECRETO 20 settembre 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di agosto 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di agosto 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.158,389
Marco tedesco	»	737,142
Franco francese	»	219,666
Fiorino olandese	»	654,344
Franco belga	»	35,851
Lira sterlina	»	2.200,800
Lira irlandese	»	1.977,570
Corona danese	»	192,767
Dracma greca	»	7,482
E.C.U.	»	1.529,099
Dollaro canadese	»	1.011,066
Yen giapponese	»	7,858
Franco svizzero	Lit.	884,696
Scellino austriaco	»	104,758
Corona norvegese	»	190,316
Corona svedese	»	200,394
Marco finlandese	»	312,611
Escudo portoghese	»	8,346
Peseta spagnola	»	11,932
Dollaro australiano	»	935,890

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 31 agosto 1990, è accertato, per il mese di agosto 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,36
Albania:		
Lek	»	218,97
Algeria:		
Dinaro algerino	»	132,47
Angola:		
Kwanza	»	38,75
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	309,03
Argentina:		
Austral	»	0,19
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.066,97
Bangla Desh:		
Taka	»	33,51
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	576,26
Belize:		
Dollaro Belize	»	579,60
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.159,46
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	67,17
Birmania:		
Kyat	»	205,98
Bolivia:		
Peso boliviano	»	363,09
Botswana:		
Pula	»	645,20
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	16,09

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . Lit. 647,61

Bulgaria:
Leva . . . . » 418,41

Burundi:
Franco Burundi . . . . » 7,03

Cambogia:
Riel . . . . » 3,91

Capoverde:
Escudo Capoverde . . . . » 16,87

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . » 429,32

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . » 1.181,60

Cecoslovacchia:
Corona cecoslovacca . . . . » 74,60

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,67

Cina:
Renmimbi . . . . » 246,22

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 2.636,21

Colombia:
Peso colombiano . . . . » 2,24

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 4,41

Corea del nord:
Won . . . . » 1.194,95

Corea del sud:
Won . . . . » 1,61

Costa Rica:
Colon costaricano . . . . » 12,44

Cuba:
Peso cubano . . . . » 1.455,24

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 108,87

Ecuador:
Sucre . . . . » 1,46

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 429,84

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 182,49

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . » 315,65

Etiopia:
Birr . . . . » 564,29

Filippine:
Peso filippino . . . . » 48,82

Gambia:
Dalasi . . . . » 138,24

Germania Rep. Dem.:
Marco G.R.D. . . . . Lit. 740,00

Ghana:
Cedi . . . . » 3,46

Giamaica:
Dollaro Giamaica . . . . » 170,79

Gibuti:
Franco Gibuti . . . . » 6,56

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 1.760,64

Guatemala:
Quetzal . . . . » 257,19

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 1,78

Guinea Conakry:
Franco Guinea . . . . » 3,86

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 25,76

Haiti:
Gourde . . . . » 231,89

Honduras:
Lempira . . . . » 262,02

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 148,89

India:
Rupia indiana . . . . » 67,17

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,62

Iran:
Rial iraniano . . . . » 17,38

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 3.757,22

Islanda:
Corona islandese . . . . » 20,44

Israele:
Shekel . . . . » 570,25

Jugoslavia:
Nuòvo dinaro jugoslavo . . . . . . » 106,01

Kenia:
Scellino keniota . . . . » 50,48

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » N.Q.

Laos:
Nuovo kip . . . . » 1,62

Libano:
Lira libanese . . . . » 1,43

Liberia:
Dollaro liberiano . . . . » 1.159,46

Libia:
Dinaro libico . . . . » 4.153,25

Macao:
Pataca . . . . » 144,41

Madagascar:
Franco rep. malgascia . . . . » 0,97

Malawi:		
Kwacha	Lit.	437,35
Malaysia:		
Ringgit	»	429,14
Maldive:		
Rufiyaa	»	121,91
Malta:		
Lira maltese	»	3.820,32
Marocco:		
Dirham Marocco	»	143,03
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,10
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,89
Messico:		
Peso messicano	»	0,40
Mongolia:		
Tugrik	»	345,54
Mozambico:		
Metical	»	1,24
Nepal:		
Rupia nepalese	»	39,64
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,00
Nigeria:		
Naira	»	146,70
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	716,53
Oman:		
Rial Oman	»	3.003,03
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	53,69
Panama:		
Balboa	»	1.159,46
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.229,69
Paraguay:		
Guarani	»	0,96
Perù:		
Inti	»	0,02
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,22
Polonia:		
Zloty	»	0,12
Qatar:		
Riyal Qatar	»	317,51
Romania:		
Leu	»	62,85
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,05
São Tomé:		
Dobra	»	11,52
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	222,44
Sierra Leone:		
Leone	»	7,34
Singapore:		
Dollaro Singapore	Lit.	647.61
Siria:		
Lira siriana	»	55,21
Somalia:		
Scellino somalo	»	2,82
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,11
Sud Africa:		
Rand	»	450,57
Sudan:		
Lira sudanese	»	101,14
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	650,30
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	42,30
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,95
Thailandia:		
Baht	»	45,58
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	272,43
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.343,23
Turchia:		
Lira turca	»	0,43
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2.63
Ungheria:		
Forint	»	18,65
Urss:		
Rublo	»	2.055,74
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,93
Venezuela:		
Bolivar	»	23,65
Vietnam:		
Dong	»	0,25
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.515,10
Yemen sett.:		
Rial	»	96,59
Zaire:		
Zaire	»	1,94
Zambia:		
Kwacha	»	29,66
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	469,56

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4083

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 settembre 1990.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 relativo ai criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali;

Vista la legge n. 870 del 1° dicembre 1986 che indica le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile, tabella n. 3;

Visto l'accordo Italia-Austria sull'autotrasporto che prevede oltre l'intento di facilitare anche quello di regolare i trasporti tra i due Paesi;

Considerata l'insufficienza quantitativa del contingente delle autorizzazioni di transito Austria che ha creato numerose difficoltà e problemi che hanno assunto rilevanza europea;

Considerata la necessità di regolamentare in modo più capillare e produttivo l'assegnazione delle autorizzazioni Austria ai trasportatori italiani;

Considerato che il naturale incontenibile aumento del traffico in campo europeo non potrà essere soddisfatto dai vettori italiani mediante il sistema di trasporto stradale, ma solo utilizzando l'intermodalità di trasporto (autostrada viaggiante e combinato strada-rotaia), sicuramente da incentivare anche perché realizza l'interesse italiano alla salvaguardia dell'ambiente;

Considerato che l'insufficiente utilizzo del sistema combinato strada-rotaia, fino ad oggi registrato, non può non postulare una contrazione nel rilascio delle autorizzazioni di transito per i trasportatori italiani;

Ritenuta la necessità di centralizzare i criteri di assegnazione delle autorizzazioni mediante un sistema meccanizzato che preveda l'ottenimento delle autorizzazioni in frontiera su presentazione di tagliandi di prenotazioni rilasciati alle imprese che hanno prodotto istanza alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 33;

Ritenuto necessario che in una prima fase transitoria di attuazione del nuovo sistema, si provvederà al monitoraggio dei dati relativi alle assegnazioni ed agli utilizzi, al fine di individuare gli eventuali correttivi per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni che, qualora limitativi, potranno avere effetti di contrazione sull'attività delle imprese di trasporto;

Ritenuto che il monitoraggio dei dati relativi alle imprese di trasporto, alle autorizzazioni da ciascuna di esse ricevute ed utilizzate, consentirà di conoscere oltre al numero globale dei veicoli transitati in Austria anche e soprattutto le reali esigenze di autorizzazioni di ogni impresa, dando con ciò la possibilità di un utilizzo ottimale del contingente Italia-Austria;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese di trasporto interessate all'ottenimento di autorizzazioni Italia-Austria, dovranno presentare istanza, con allegata attestazione di versamento della sola imposta di bollo se rivolta all'ottenimento delle sole autorizzazioni di transito ed anche l'attestazione di versamento di L. 10.000 sul c/c n. 9001 per le autorizzazioni di destinazione, alla Direzione generale della motorizzazione civile - Direzione centrale III - Divisione 33.

Per le istanze, le imprese dovranno utilizzare i modelli meccanografici, da ritirare presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. di appartenenza, che dovranno contenere tutti i dati in essi richiesti.

Art. 2.

Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni di transito Austria per il solo rientro in Italia con percorrenza Nord-Sud, dopo essere uscite dallo Stato dai confini diversi da quelli italo-austriaci, dovranno presentare istanza, nei termini previsti all'art. 1 del presente decreto alla Direzione generale M.C.T.C. - Divisione 33, che le rilascerà direttamente da Roma.

Art. 3.

Il rilascio dei tagliandi di prenotazione e la relativa assegnazione di autorizzazioni sia di destinazione che di transito è soggetto ad eventuali limitazioni alla distribuzione che si renderanno necessarie a seguito delle rilevazioni dei dati sul rilascio ed utilizzo, con l'adozione di idonei parametri correttivi.

Roma, 13 settembre 1990

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 3 febbraio 1988, recante: «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali di trasporto di merci su strada», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988.

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti». La tabella 3, allegata alla legge, che fissa le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione, è la seguente:

TABELLA 3

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

Tipo di operazione	Tariffa
1) Esami per conducenti di veicoli a motore	20.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti	10.000
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	10.000
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile	50.000
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200.000
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	80.000
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione	20.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione	20.000
9) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini	200.000
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati	50.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni	50.000
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione	20.000
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole	10.000
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di «permanenti»	10.000
16) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo	10.000
17) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo	20.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

90A4082

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 settembre 1990.

Disposizioni per l'esecuzione dei lavori relativi all'emergenza idrica nel comune di Chianciano Terme in provincia di Siena. (Ordinanza n. 2009/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana, con la quale era fissato il termine del 15 luglio per l'attuazione delle opere stesse;

Vista l'ordinanza n. 1961/FPC del 26 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica in varie regioni d'Italia, con la quale veniva stabilito in ottanta giorni naturali e consecutivi il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori stessi;

Vista la nota del 4 settembre 1990, n. 16553, con cui il comune di Chianciano Terme ha richiesto una proroga di giorni ventotto per il completamento dei lavori disposti con le suddette ordinanze;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Chianciano Terme del 30 agosto 1990, n. 776, con la quale sono state enunciate le motivazioni tecniche sulla base delle quali è stata richiesta la proroga suddetta;

Ritenute valide le motivazioni indicate e, pertanto, necessario aderire alla suddetta richiesta del comune di Chianciano Terme al fine di giungere al completamento delle opere ritenute urgenti ed indifferibili nel minor tempo possibile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comune di Chianciano Terme è autorizzato a prorogare di giorni ventotto il termine ultimo per i lavori disposti con le ordinanze indicate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4046

ORDINANZA 13 settembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Sesto Campano in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2010/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 1585 datata 10 maggio 1990 del comune di Sesto Campano con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 5.750.000.000, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità in varie località nel comune di Sesto Campano;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 4 novembre 1988 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Sesto Campano è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'abitato del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Sesto Campano la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Sesto Campano può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Sesto Campano, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4066

ORDINANZA 13 settembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lauria in provincia di Potenza. (Ordinanza n. 2011/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 8495 datata 18 aprile 1990 del comune di Lauria con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 8.000.000.000, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità nel comune di Lauria;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 18 settembre 1989 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Lauria è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'abitato del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Lauria la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Lauria può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Lauria, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4067

ORDINANZA 19 settembre 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Castellina Marittima in provincia di Pisa. (Ordinanza n. 2012/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota senza numero in data 9 agosto 1990 con la quale il sindaco di Castellina Marittima segnala la grave crisi idrica verificatasi dal 20 luglio a causa del ridotto afflusso di portata delle sorgenti collinari e del blocco del pozzo che garantiva la maggior parte dell'approvvigionamento idrico e chiede, pertanto, un finanziamento per l'immediata realizzazione di un pozzo, prossimo ad altri eserciti dal comune, nell'area limitrofa del comune di Santa Luce;

Vista la nota n. 4043 in data 22 agosto 1990 con la quale il sindaco di Castellina Marittima trasmette le delibere sottoindicate, oltre alla relazione tecnica relativa ai lavori, e chiede il finanziamento completo dell'opera stante la impossibilità di ottenere, in tempi brevi, l'erogazione di mutui;

Vista la delibera n. 4046 in data 22 agosto 1990 del consiglio comunale di Castellina Marittima con la quale si prende atto dell'emergenza idrica e si approva il progetto generale di massima dell'importo di L. 230.000.000;

Vista la delibera n. 4047 in data 22 agosto 1990 del consiglio comunale di Castellina Marittima con la quale si approva il primo stralcio esecutivo dei lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale relativo alla realizzazione di una nuova fonte di approvvigionamento idrico per l'importo di L. 76.000.000;

Vista la delibera n. 205 in data 21 agosto 1990 del comune di Santa Luce con la quale si autorizza il comune di Castellina Marittima alla realizzazione di un pozzo per l'approvvigionamento idrico nella frazione di Pomaia, facendo riserva di regolarizzare, con successivo atto, i relativi rapporti mediante apposita convenzione;

Ritenuto necessario e urgente consentire, con apposito finanziamento straordinario, la realizzazione delle opere di primo stralcio onde superare la fase più critica dell'emergenza idrica nel comune di Castellina Marittima;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Castellina Marittima è autorizzato all'esecuzione delle opere di primo stralcio approvate con delibera comunale n. 4047 del 22 agosto 1990.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Castellina Marittima la somma di L. 76.000.000 a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Castellina Marittima può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro dieci giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante.

Art. 5.

Il comune di Castellina Marittima, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà ogni quindici giorni, dalla data di inizio lavori, una relazione sull'andamento degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 settembre 1990 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Fernanda Martelli, console onorario della Repubblica delle Isole del Capo Verde a Firenze;

Antonio Saturno De Gracia, console generale della Repubblica del Panama a Genova;

Josette Dallant, console generale della Repubblica francese a Venezia;

Ahmed Sugulle Hersi, console generale della Repubblica democratica somala a Roma.

90A4057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agrizootecnica a r.l.», in Castellana Grotte, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1990 il dott. Gian Franco De Palma, nato a Bari il 10 marzo 1955 ed ivi residente in via O. Respighi n. 13, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agrizootecnica a r.l.», con sede in Castellana Grotte (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 luglio 1987, in sostituzione dell'avv. Francesco Bianco, revocato.

90A4054

MINISTERO DEL TESORO

N. 181

Corso dei cambi del 17 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1161,550	1161,550	1161,50	1161,550	1161,550	1161,550	1161,560	1161,550	1161,550	—
E.C.U.	1548,600	1548,600	1551 —	1548,600	1548,600	1548,600	1548,900	1548,600	1548,600	—
Marco tedesco	747,500	747,500	748 —	747,500	747,500	747,500	747,490	747,500	747,500	—
Franco francese	223,210	223,210	224 —	223,210	223,210	223,210	223,200	223,210	223,210	—
Lira sterlina	2217,25	2217,25	2218 —	2217,25	2217,25	2217,25	2216,910	2217,25	2217,25	—
Fiorino olandese	663,340	663,340	663,25	663,340	663,340	663,340	663,250	663,340	663,340	—
Franco belga	36,363	36,363	36,35	36,363	36,363	36,363	36,364	36,363	36,363	—
Peseta spagnola	11,880	11,880	11,91	11,880	11,880	11,880	11,883	11,880	11,880	—
Corona danese	195,940	195,940	196,25	195,940	195,940	195,940	195,940	195,940	195,940	—
Lira irlandese	2006,75	2006,75	2007 —	2006,75	2006,75	2006,75	2007,40	2006,75	2006,75	—
Dracma greca	7,800	7,800	7,88	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	—
Escudo portoghese	8,438	8,438	8,42	8,438	8,438	8,438	8,438	8,438	8,438	—
Dollaro canadese	1001,60	1001,60	1000 —	1001,60	1001,60	1001,60	1000,860	1001,60	1001,60	—
Yen giapponese	8,458	8,458	8,51	8,458	8,458	8,458	8,458	8,458	8,458	—
Franco svizzero	906,150	906,150	905 —	906,150	906,150	906,150	906,100	906,150	906,150	—
Scellino austriaco	106,330	106,330	106,25	106,330	106,330	106,330	106,330	106,330	106,330	—
Corona norvegese	193,070	193,070	193 —	193,070	193,070	193,070	193,130	193,070	193,070	—
Corona svedese	203,590	203,590	203,50	203,590	203,590	203,590	203,600	203,590	203,590	—
Marco finlandese	317 —	317 —	317 —	317 —	317 —	317 —	317,100	317 —	317 —	—
Dollaro australiano	965,450	965,450	963 —	965,450	965,450	965,450	965,650	965,450	965,450	—

Media dei titoli del 17 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,775
» » » 22- 6-1987/91	95,450
» » » 18- 3-1987/94	80,450
» » » 21- 4-1987/94	80,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	100 —
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,300
» » » » 18-11-1985/90	100,225
» » » » 1-12-1983/90	100,575
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,525
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 7-1984/91	100,850
» » » »		1- 8-1984/91	100,825
» » » »		1- 9-1984/91	100,800
» » » »		1-10-1984/91	100,900
» » » »		1-11-1984/91	101 —
» » » »		1-12-1984/91	101,025
» » » »		1- 1-1985/92	100,975
» » » »		1- 2-1985/92	100,800
» » » »		18- 4-1986/92	100,500
» » » »		19- 5-1986/92	100,600
» » » »		20- 7-1987/92	101,250
» » » »		19- 8-1987/92	100,275
» » » »		1-11-1987/92	100,350
» » » »		1-12-1987/92	100,225
» » » »		1- 1-1988/93	100 —
» » » »		1- 2-1988/93	100,100
» » » »		1- 3-1988/93	99,850
» » » »		1- 4-1988/93	100,400
» » » »		1- 5-1988/93	100,400
» » » »		1- 6-1988/93	99,925
» » » »		18- 6-1986/93	100,400
» » » »		1- 7-1988/93	99,950
» » » »		17- 7-1986/93	100,375
» » » »		1- 8-1988/93	99,200
» » » »		19- 8-1986/93	100,150
» » » »		1- 9-1988/93	99,150
» » » »		18- 9-1986/93	100,300
» » » »		1-10-1988/93	98,350
» » » »		20-10-1986/93	100,400
» » » »		1-11-1988/93	99 —
» » » »		18-11-1986/93	100,400
» » » »		19-12-1986/93	99,300
» » » »		1- 1-1989/94	100,125
» » » »		1- 2-1989/94	99,750
» » » »		1- 3-1989/94	99,500
» » » »		15- 3-1989/94	99,400
» » » »		1- 4-1989/94	99,425
» » » »		1- 9-1988/94	98,675
» » » »		1-10-1987/94	98,775
» » » »		1-11-1988/94	98,775
» » » »		1- 1-1990/95	98,450
» » » »		1- 2-1985/95	100,075
» » » »		1- 3-1985/95	97,675
» » » »		1- 4-1985/95	97,775
» » » »		1- 5-1985/95	97,150
» » » »		1- 6-1985/95	97,125
» » » »		1- 7-1985/95	97,700
» » » »		1- 8-1985/95	98,400
» » » »		1- 9-1985/95	97,650
» » » »		1-10-1985/95	97,400
» » » »		1-11-1985/95	97,700
» » » »		1-12-1985/95	97,850
» » » »		1- 1-1986/96	97,175
» » » »		1- 1-1986/96 II	98,100
» » » »		1- 2-1986/96	98,675
» » » »		1- 3-1986/96	98,075
» » » »		1- 4-1986/96	97,975
» » » »		1- 5-1986/96	97,725
» » » »		1- 6-1986/96	98,250
» » » »		1- 7-1986/96	97,925
» » » »		1- 8-1986/96	97,300
» » » »		1- 9-1986/96	97,175
» » » »		1-10-1986/96	95,150
» » » »		1-11-1986/96	95,275
» » » »		1-12-1986/96	96,375
» » » »		1- 1-1987/97	95,850
» » » »		1- 2-1987/97	95,850
» » » »		18- 2-1987/97	95,725
» » » »		1- 3-1987/97	95,725
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 4-1987/97	95,400
» » » »		1- 5-1987/97	95,625
» » » »		1- 6-1987/97	96,050
» » » »		1- 7-1987/97	95,625
» » » »		1- 8-1987/97	95,625
» » » »		1- 9-1987/97	96,600
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-10-1990	99,850
» » »	11,50%	1-10-1990	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,925
» » »	9,25%	1-11-1990	99,800
» » »	9,25%	1-12-1990	99,875
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,050
» » »	11,50%	1-11-1991	99,425
» » »	11,50%	21-12-1991	99,375
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,200
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,925
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,675
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,800
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,275
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,575
» » »	12,50%	1-10-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,125
» » »	12,50%	17-11-1993	97,350
» » »	12,50%	1-12-1993	97,325
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,100
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,075
Certificati credito Tesoro E.C.U.	11,50%	20-10-1983/90	100,300
» » » »	11,25%	16- 7-1984/91	101,025
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	97,600
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	95,375
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	95,675
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	95,325
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	101,050
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	98,050
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	98,775
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	96,275
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	93,250
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	92,975
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	92,150
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	94,800
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	92,075
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	93,050
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	94,075
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	91,050
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	97,500
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	89,850
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	95,850
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	95,850
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	96,600
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	96,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M17090

N. 182

Corso dei cambi del 18 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1162,550	1162,550	1161,50	1162,550	1162,550	1162,550	1162,260	1162,550	1162,550	1162,55
E.C.U.	1551 —	1551 —	1553 —	1551 —	1551 —	1551 —	1551 —	1551 —	1551 —	1551 —
Marco tedesco	748,950	748,950	749,25	748,950	748,950	748,950	748,800	748,950	748,950	748,75
Franco francese	223,600	223,600	223,90	223,600	223,600	223,600	223,550	223,600	223,600	223,60
Lira sterlina	2225,55	2225,55	2226,25	2225,55	2225,55	2225,55	2226,35	2225,55	2225,55	2225,65
Fiorino olandese	664,500	664,500	663,60	664,500	664,500	664,500	664,530	664,500	664,500	664,50
Franco belga	36,408	36,408	36,42	36,408	36,408	36,408	36,409	36,408	36,408	36,40
Peseta spagnola	11,886	11,886	11,90	11,886	11,886	11,886	11,886	11,886	11,886	11,88
Corona danese	196,400	196,400	196,60	196,400	196,400	196,400	196,410	196,400	196,400	196,40
Lira irlandese	2010,800	2010,800	2010 —	2010,800	2010,800	2010,800	2011,300	2010,800	2010,800	—
Dracma greca	7,641	7,641	7,80	7,641	7,641	7,641	7,645	7,641	7,641	—
Escudo portoghese	8,448	8,448	8,43	8,448	8,448	8,448	8,447	8,448	8,448	8,44
Dollaro canadese	1004,500	1004,500	1005 —	1004,500	1004,500	1004,500	1004,75	1004,500	1004,500	1004,50
Yen giapponese	8,470	8,470	8,42	8,470	8,470	8,470	8,471	8,470	8,470	8,47
Franco svizzero	903,600	903,600	904 —	903,600	903,600	903,600	903,580	903,600	903,600	903,60
Scellino austriaco	106,471	106,471	106,40	106,471	106,471	106,471	106,479	106,471	106,471	106,40
Corona norvegese	193,230	193,230	193,50	193,230	193,230	193,230	193,500	193,230	193,230	193,23
Corona svedese	204,050	204,050	203,50	204,050	204,050	204,050	203,900	204,050	204,050	204,05
Marco finlandese	316,800	316,800	316,50	316,800	316,800	316,800	316,80	316,800	316,800	—
Dollaro australiano	965,650	965,650	968 —	965,650	965,650	965,650	965,600	965,650	965,650	965,65

Media dei titoli del 18 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,175
» » » 22- 6-1987/91	95,450
» » » 18- 3-1987/94	80,450
» » » 21- 4-1987/94	80,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,300
» » » » 18-11-1985/90	100,225
» » » » 1-12-1983/90	100,525
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,675
» » » » 17- 1-1986/91	100,600
» » » » 1- 2-1984/91	100,675
» » » » 18- 2-1986/91	100,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,625
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91. . . .	100,900
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	100,850
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	100,600
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	100,900
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	101 —
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	101 —
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	101 —
»	»	»	»	1- 2-1985/92. . . .	100,875
»	»	»	»	18- 4-1986/92. . . .	100,575
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	100,725
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	100,500
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	101,300
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	100,250
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	100,350
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,375
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,475
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,425
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,250
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	98,800
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,300
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,500
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	99,125
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,500
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,700
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	98,900
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	97,775
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	97,825
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	97,350
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	97,250
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	97,700
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,350
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	97,900
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	97,450
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	97,750
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	98,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	98,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	98,125
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	98,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	97,975
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	97,725
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	98,250
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	97,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	97,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	95,150
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	95,275
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	96,375
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	95,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	95,850
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	95,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	95,725

Titolo				Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.		1- 4-1987/97. . . .	95,400
»	»	»	»		1- 5-1987/97. . . .	95,625
»	»	»	»		1- 6-1987/97. . . .	96,050
»	»	»	»		1- 7-1987/97. . . .	95,625
»	»	»	»		1- 8-1987/97. . . .	95,625
»	»	»	»		1- 9-1987/97. . . .	96,600
Buoni	Tesoro	Pol.		9,25%	1-10-1990.	99,825
»	»	»		11,50%	1-10-1990.	100,200
»	»	»		11,50%	1-10-1990 B	99,925
»	»	»		9,25%	1-11-1990.	99,900
»	»	»		9,25%	1-12-1990.	99,900
»	»	»		12,50%	1- 3-1991.	101,100
»	»	»		11,50%	1-11-1991.	99,400
»	»	»		11,50%	21-12-1991.	99,450
»	»	»		9,25%	1- 1-1992.	97,400
»	»	»		9,25%	1- 2-1992.	97,250
»	»	»		11,00%	1- 2-1992.	98,350
»	»	»		9,15%	1- 3-1992.	97,725
»	»	»		12,50%	1- 3-1992.	99,900
»	»	»		9,15%	1- 4-1992.	96,800
»	»	»		11,00%	1- 4-1992.	98,025
»	»	»		12,50%	1- 4-1992.	99,900
»	»	»		12,50%	18- 4-1992.	99,850
»	»	»		9,15%	1- 5-1992.	96,875
»	»	»		11,00%	1- 5-1992.	97,775
»	»	»		12,50%	1- 5-1992.	99,900
»	»	»		12,50%	17- 5-1992.	99,800
»	»	»		9,15%	1- 6-1992.	96,650
»	»	»		10,50%	1- 7-1992.	98,900
»	»	»		11,50%	1- 7-1992.	98,400
»	»	»		11,50%	1- 8-1992.	98,300
»	»	»		12,50%	1- 9-1992.	99,875
»	»	»		12,50%	1-10-1992.	99,725
»	»	»		12,50%	1- 2-1993.	97,950
»	»	»		12,50%	1- 7-1993.	97,900
»	»	»		12,50%	1- 8-1993.	98,200
»	»	»		12,50%	1- 9-1993.	97,850
»	»	»		12,50%	1-10-1993.	97,800
»	»	»		12,50%	1-11-1993.	98,125
»	»	»		12,50%	1-11-1993 Q	97,400
»	»	»		12,50%	17-11-1993.	97,400
»	»	»		12,50%	1-12-1993.	97,700
»	»	»		12,50%	1- 1-1994.	97,150
»	»	»		12,50%	1- 1-1990/94	97,150
»	»	»		12,50%	1- 2-1990/94	97,300
»	»	»		12,50%	1- 3-1990/94	97,175
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	11,50% .	20-10-1983/90	100,150
»	»	»	»	11,25% .	16- 7-1984/91	100,900
»	»	»	»	8,75% .	21- 9-1987/91	97,625
»	»	»	»	8,50% .	21- 3-1988/92	95,250
»	»	»	»	8,50% .	26- 4-1988/92	95,675
»	»	»	»	8,50% .	25- 5-1988/92	95,400
»	»	»	»	10,50% .	22-11-1984/92	100,050
»	»	»	»	9,60% .	22- 2-1985/93	98,350
»	»	»	»	9,75% .	15- 4-1985/93	98,775
»	»	»	»	9,00% .	22- 7-1985/93	96,700
»	»	»	»	8,75% .	25- 7-1988/93	93,200
»	»	»	»	8,75% .	28- 9-1988/93	92,950
»	»	»	»	8,65% .	26-10-1988/93	92,150
»	»	»	»	8,75% .	22-11-1985/93	94,550
»	»	»	»	8,50% .	28-11-1988/93	92,125
»	»	»	»	8,75% .	28-12-1988/93	92,500
»	»	»	»	8,75% .	21- 2-1986/94	95,100
»	»	»	»	7,75% .	25- 3-1987/94	91,050
»	»	»	»	9,90% .	19- 4-1989/94	97,375
»	»	»	»	6,90% .	26- 5-1986/94	89,750
»	»	»	»	9,65% .	26- 7-1989/94	95,700
»	»	»	»	9,65% .	30- 8-1989/94	95,550
»	»	»	»	9,90% .	24- 5-1989/95	96,500
»	»	»	»	10,15% .	26-10-1989/94	96,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M18090

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 79 del 15 settembre 1990

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Forlì: piogge alluvionali del 20 maggio 1990, del 22 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto.

Decreto ministeriale n. 90/00069 del 15 settembre 1990

REGIONE VENETO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Padova:

grandinate del 23 aprile 1990 nel territorio dei comuni di Boara Pisani;

grandinate del 18 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Carrara Santo Stefano, Cartura, Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, San Pietro Viminario;

grandinate dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Camposampiero, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Granze, Loreggia, Masi, Massanzago, Megliadino San Vitale, Merlara, Piacenza d'Adige, Piombino Dese, Pozzonovo, Sant'Urbano, Stanghella, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Vighizzolo d'Este;

tromba d'aria dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Boara Pisani.

Rovigo:

grandinate dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Rovigo, San Martino di Venezze;

tromba d'aria dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Contarina, Frassinelle Polesine, Polesella, Rovigo, San Martino di Venezze.

Treviso:

grandinate dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Mogliano Veneto, Preganziol, Zero Branco.

Venezia:

tromba d'aria del 22 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Cona;

tromba d'aria del 25 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Cinto Caomaggiore;

grandinate dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Noale, Scorzè;

tromba d'aria dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Musile di Piave, Noale, San Donà di Piave, Scorzè.

Verona: grandinate dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Legnago, Terrazzo.

Vicenza:

grandinate del 17 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Breganze, Fara Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Salcedo;

grandinate del 25 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Fara Vicentino, Salcedo;

grandinate del 21 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Sarcedo, Thiene.

Decreto ministeriale n. 90/00080 del 15 settembre 1990

REGIONE MARCHE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Ascoli Piceno: piogge alluvionali del 26 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Amandola, Montefortino, Smerillo.

Macerata: piogge alluvionali del 26 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Apiro, Cingoli, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, San Severino Marche, Sarnano, Sefro, Serravalle di Chienti, Treia.

Decreto ministeriale n. 90/00082 del 15 settembre 1990

REGIONE ABRUZZO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Chieti: siccità dal 1° gennaio 1990 al 31 agosto 1990 nell'intero territorio provinciale.

L'Aquila: siccità dal 1° novembre 1989 al 6 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Acciano, Aielli, Anversa degli Abruzzi, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescina, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio nei Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sant'Eusanio Forconese, Sante Marie, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villalago, Villavallelonga, Vittorito.

Pescara: siccità dal 1° gennaio 1990 al 31 luglio 1990 nell'intero territorio provinciale.

Teramo: siccità dal 1° gennaio 1990 al 31 agosto 1990 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 90/00081 del 15 settembre 1990

REGIONE CALABRIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Reggio Calabria: venti impetuosi dal 14 febbraio 1990 al 16 febbraio 1990, dal 27 febbraio 1990 al 3 marzo 1990, dall'11 marzo 1990 al 14 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Africo, Ardore, Benestare, Bianco, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Marina di Gioiosa Ionica, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Palizzi, Platì, Samo, San Lorenzo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

Decreto ministeriale n. 90/00088 del 15 settembre 1990

REGIONE SARDEGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Cagliari: siccità dal 30 settembre 1989 al 10 agosto 1990 nell'intero territorio provinciale.

Le regioni Emila-Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria, Sardegna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A4055

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di Bergamo è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina matematica generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4088

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

patologia generale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:

diritto del lavoro e relazioni industriali;
analisi matematica II.

Facoltà di lettere e filosofia:

epigrafia e antichità greche;
dialetti albanesi dell'Italia meridionale;
sociologia dell'educazione;
filosofia della religione;
storia del pensiero scientifico;
dialettologia italiana;
storia della stampa e dell'editoria;
storia della lingua latina medievale;
filmologia;
glottologia;
letteratura greca;
paleografia latina e diplomatica;
storia della lingua greca.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica II;
cibernetica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

filosofia della politica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

terapia medica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4089

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che sotto le specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1990-91:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria (c.l. ingegneria elettronica e in ingegneria per l'ambiente e il territorio):

analisi matematica
comunicazioni elettriche;
applicazioni elettriche;
sintesi delle reti elettriche;
complementi di matematica (sem.).

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria (c.l. scienze e tecnologie alimentari):

morfologia e fisiologia animale.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di statistica (biennale);
tecnica industriale e commerciale;
diritto civile;
diritto privato dell'economia;
economia aziendale;
economia degli intermediari finanziari;
economia del settore pubblico;
economia delle aziende di credito;
economia monetaria e creditizia;
informatica;
legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
scienza delle finanze;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
politica economica e finanziaria;
programmazione e controllo delle aziende di credito;
revisione aziendale;
statistica;
storia economica;
statistica aziendale e del credito;
tecnica dei cambi e degli scambi internazionali;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica della borsa;
tecnica delle operazioni finanziarie;
lingua inglese;
diritto bancario e della borsa.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di paleografia e filologia musicale:

storia e tecnica della musica contemporanea;
metodologia ed esercitazioni di didattica musicale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria (c.l. ingegneria meccanica):

combustione;
gasdinamica;
tecnica aerospaziale;
tecniche astrofisiche;
energetica;
regolazione di macchine ed impianti;
sistemi oleodinamici e pneumatici;
termotecnica;
tecnologia meccanica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.l. chimica):

esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
esercitazioni di fisica sperimentale;
esercitazioni di matematiche (biennale);
esercitazioni di preparazioni chimiche;
fisica sperimentale (biennale);
istituzioni di matematiche (biennale);
esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
esercitazioni di chimica fisica (biennale);
chimica macromolecolare;
chimica industriale;
strutturistica chimica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di farmacia (c.l. chimica e tecnologia farmaceutiche):

istituzioni matematiche.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.l. scienze biologiche):

citologia ed istologia;
zoocolture;
fisiologia vegetale;
statistica.

Facoltà di conservazione dei beni culturali:

biologia applicata ai beni culturali (s.);
chimica dell'ambiente;
chimica del restauro;
chimica, alterazioni e tecniche di conservazione dei materiali porosi da costruzione e dei dipinti murali (s.);
chimica, tecnologia e conservazione dei materiali cellulosici e dei tessuti (s.);
economia dell'ambiente e delle risorse culturali;
elementi di informatica (s.);
teorie e tecniche del restauro dei manufatti (s.);
museografia e museologia;
storia del restauro;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
storia dell'arte moderna I;
storia del cinema;
informatica documentale;
storia degli antichi Stati italiani;
storia delle biblioteche;
storia del libro e della stampa;
storia dell'università e delle istituzioni culturali;
legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s.).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1990 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

90A4090

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 2 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000